

# Noi Commercianti UMCE

## Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

**NUMERO 03** - Settembre 2018



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
PROVINCIA DI VICENZA  
MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA

## PRIVACY

### SINTESI DI UNA MATERIA TANTO COMPLESSA QUANTO CONTROVERSA

Dopo l'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016, meglio noto come GDPR, che ha riformato la generale normativa sulla Privacy tuttora disciplinata in Italia dal Dlgs 196/2003 (e recentemente adeguata alle nuove disposizioni europee), sono molte le aziende che si rivolgono a noi per chiedere chiarimenti o per capire se devono sostenere importanti costi per consulenze professionali in materia.

Prima di procedere con una sintetica (e ripetiamo sintetica) tabella degli adempimenti introdotti dal GDPR, ricordiamo a tutti che, come già sopra evidenziato, in Italia tale materia non è una novità e, molte delle procedure erano già contenute nel nostro Testo Unico, seppur con qualche differenza e/o integrazione.

Inoltre, cosa di non poco conto, il GDPR ha introdotto delle norme relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e non anche delle persone giuridiche (società, Enti, Associazioni, ecc.), ritenendo pertanto lecita la normale conservazione dei dati per adempiere ad un obbligo legale o per dare esecuzione ad un contratto (ad es. per emettere una fattura di vendita).

Quando si trattano dati personali, è quantomeno necessario attuare le minime procedure sotto indicate:

- **INFORMATIVA:** Il titolare del trattamento (ad es. l'imprenditore) deve fornire all'interessato (ad es. il cliente) tutte le informazioni per capire come vengono raccolti, registrati, protetti ed elaborati i suoi dati, per quanto tempo vengono conservati, quali sono i diritti dell'interessato, ecc. Non è prevista una modalità standard per fornire l'informativa, che può essere pubblicata nel sito internet, appesa all'interno dei locali, consegnata direttamente, ecc. Le indicazioni da inserire nell'informativa variano a seconda che i dati siano forniti direttamente dall'interessato ovvero che siano acquisiti in altra maniera. *(si veda fac-simile tipo richiedibile in Associazione).*
- **CONSENSO:** È la manifestazione di volontà inequivocabile con la quale l'interessato manifesta il suo assenso al trattamento dei propri dati. Il consenso deve essere acquisito, preferibilmente in forma scritta, per poter trattare il dato in modo lecito, necessariamente nei casi in cui si trattino dati "particolari" (origine razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose, dati genetici o biometrici ovvero relativi allo stato di salute delle persone o al loro orientamento sessuale) o quando vengono utilizzati per fare profilazione commerciale (es. fidelity card). *(si veda fac-simile tipo richiedibile in Associazione)*

Vogliamo sottolineare come il legislatore abbia poi voluto diversificare le figure del "Titolare" del Trattamento e del "Responsabile" del Trattamento, riferendosi, nel primo caso, alla persona, fisica o giuridica, che acquisisce i dati e che ne determina le finalità e le modalità di utilizzo, ovvero, nel secondo caso, alla persona cui è affidato materialmente l'incarico di raccogliere i dati e di trattarli per conto del Titolare. Qualora sia identificato un "Responsabile" è necessario formalizzare questo incarico con contratto o con altro atto scritto secondo le indicazioni di cui all'art. 28 del Regolamento.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

**Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa**  
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946  
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.  
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

Il GDPR introduce poi altri adempimenti, più complessi, cui sono sottoposti i trattamenti su larga scala di dati "particolari" o dati giudiziari, quando viene effettuata una sorveglianza sistematica su larga scala oppure quando si eseguono profilazioni automatizzate sistematiche.

In queste situazioni (che consideriamo limitate a rari casi per la nostra base associativa) è opportuno rivolgersi al nostro servizio associativo di assistenza legale per valutare la necessità/esigenza di procedere con:

- la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- una Valutazione preliminare dell'impatto dei trattamenti che, nei casi più complessi, potrebbe portare ad una consultazione preventiva con l'autorità di controllo (Garante Privacy).

Infine, a parere di chi scrive, il punto più controverso del GDPR resta l'obbligo di adottare un Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art.30. Da una prima lettura della norma, tale documento, tenuto in forma scritta o elettronica, pare non riguardare le imprese con meno di 250 dipendenti, ma, nell'ultima parte dell'articolo, ricomprende anche tutti i trattamenti dei c.d. dati "particolari". Considerando che un'azienda che ha alle proprie dipendenze del personale subordinato, quasi sempre tratta questo genere di dati (trattenute sindacali, giorni di assenza per malattia, ecc.), resta il dubbio sul suo utilizzo in capo alle piccole e microimprese che invece il legislatore intendeva sgravare da eccessivi carichi burocratici.

## AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Un capitolo a parte va dedicato agli obblighi connessi all'Amministrazione del Personale che ovviamente richiedono informative chiare e complete e l'acquisizione del consenso dei lavoratori per la gestione di tutti i dati "particolari" che li riguardano.

Pensiamo solo agli aspetti legati alla videosorveglianza, alla gestione dei certificati di malattia o alle visite mediche obbligatorie ai sensi del Dlgs 81/2008 per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In tali situazioni va individuato ed indicato il proprio Consulente del Lavoro come cotitolare del trattamento dei dati del proprio personale dipendente.

Nel rimandare ad una disamina più approfondita per i casi più particolari, ricordiamo a tutti che per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione i nostri uffici restano come sempre a disposizione degli associati.

## PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

### OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI TRACCIABILI

Secondo quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, il Legislatore ha imposto, per qualsiasi prestazione lavorativa, sia subordinata che autonoma, la piena tracciabilità del pagamento delle retribuzioni e dei compensi.

Tale disposizione presuppone l'assoluto divieto di corrispondere la retribuzione al lavoratore, ivi compresi gli anticipi, attraverso il denaro contante, indipendentemente dalla tipologia contrattuale intercorrente. Non sono previste soglie di compenso entro le quali non scatta l'obbligo, che pertanto prescinde dall'importo del cedolino.

I rapporti di lavoro soggetti alla suddetta tracciabilità sono:

- i rapporti di lavoro subordinato;
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli ulteriori contratti di lavoro, oltre il vincolo associativo, stipulati dai soci delle cooperative.

Restano escluse per tale provvedimento le Pubbliche Amministrazioni e il lavoro domestico.

L'obbligo impone ai datori di lavoro di corrispondere quanto dovuto attraverso uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 912 afferma che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione; si tratta infatti di una mera conferma di ricezione del documento.

La violazione dell'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro. Gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

## **SCHEDA CARBURANTI** **OBBLIGO DEI PAGAMENTI TRACCIATI**

---

Con il Decreto-legge n. 79 del 28.6.2018 è stata differita all'1.1.2019 l'obbligo della fattura elettronica relativa alla cessione di carburante, per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, al fine della deduzione del costo e detrazione dell'Iva per gli imprenditori o lavoratori autonomi.

Di conseguenza fino al 31.12.2018 sarà possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, assegno, bonifico), mentre il pagamento in contanti comporterà l'irrilevanza fiscale del costo.

Pertanto, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettueranno acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Più precisamente, è possibile scegliere tra:

- farsi emettere la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
- utilizzare la scheda carburanti;
- il pagamento con strumenti tracciabili.

### 1) Emissione della fattura elettronica

Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio.

Il soggetto IVA all'atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica. Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

### 2) Utilizzo della scheda carburanti

La seconda possibilità è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018. A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti. O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

### 3) Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili

La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).

Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si potrebbe utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).

Per coloro che nei primi sei mesi del 2018 hanno utilizzato la scheda carburanti, per logica e coerenza, sarebbe opportuno continuare ad utilizzarla, tenendo però in debito conto il nuovo obbligo di documentare il pagamento con strumenti tracciabili, mentre per coloro che avevano già adottato ad inizio dell'anno 2018, al fine di documentare i rifornimenti di carburante, l'utilizzo dei soli strumenti tracciabili (ricevute dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o estratti conti riepilogativi) esonerandosi di fatto dalla compilazione della scheda carburanti, nulla cambia fino al 31.12.2018 e dovranno confermare tale modalità.

## **DECRETO DIGNITA'** *NOVITA' PER I DATORI DI LAVORO*

---

A fronte della conversione del DL n. 87/2018, dal 12 Agosto 2018 è pienamente operativo il Decreto Dignità, con il quale si introducono importanti novità per i datori di lavoro.

Le modifiche più rilevanti si riscontrano alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ma sono inoltre contenute disposizioni anche per la somministrazione, misure economiche per assunzioni a tempo indeterminato e licenziamenti illegittimi.

Le disposizioni si applicano:

- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 14 luglio 2018) nonché
- ai rinnovi ed alle proroghe intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2018.

### **MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Con le modifiche inserite nel Decreto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

- non superiore a 12 mesi, senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto "acausale");
- non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
  - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi anche aziendali,

- la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
- qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze, ma tale disciplina, limitatamente ai contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Per meglio visualizzare le varie casistiche, anche alla luce del periodo transitorio di piena applicazione delle nuove norme, si propone una tabella riepilogativa:

DATA STIPULA	DURATA MASSIMA	PROROGA CONTRATTO		RINNOVO CONTRATTO	
		Fino al 31/10/2018	Dopo il 31/10/2018	Fino al 31/10/2018	Dopo il 31/10/2018
<b>Precedente il 14 luglio 2018</b>	Limite massimo di 36 mesi	Massimo 5 acausali	Massimo 4 (acausali entro i 12 mesi, con causale oltre i 12 mesi)	acausali	tutti con causale
<b>A partire dal 14 luglio 2018</b>	Limite massimo del primo contratto 12 mesi + altri 12 con casuali (oppure 24 mesi con causale)	Massimo 4 (acausali entro i 12 mesi, con causale oltre i 12 mesi)	Massimo 4 (acausali entro i 12 mesi, con causale oltre i 12 mesi)	tutti con causale	tutti con causale
<b>A partire dal 12 agosto 2018</b>					

### SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il Decreto stabilisce che il numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in aggiunta ai normali contratti a tempo determinato, complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore, calcolati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di stipula.

### ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Si estende anche per il 2019 e 2020 l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età, che non abbiano mai stipulato in precedenza un contratto a tempo indeterminato con alcun datore di lavoro. Si tratta dello sgravio del 50% dei contributi, nel limite annuo di euro 3000, per 36 mesi.

### INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E CONTRIBUZIONE CONTRATTI A TERMINE

Viene disposto l'incremento della somma che l'azienda è obbligata a riconoscere al dipendente in caso di licenziamento illegittimo, importo che sarà non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.

Inoltre, si prevede l'aumento della contribuzione previdenziale (attualmente pari a 1,4% della retribuzione imponibile) di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il servizio Paghe dell'Associazione è a disposizione per gli approfondimenti del caso e assistere le Aziende nel valutare correttamente l'inquadramento dei propri lavoratori dipendenti.

## BONUS PUBBLICITA'

*ISTANZE DA INVIARE ENTRO IL 22 OTTOBRE*

Come già a suo tempo comunicato, è stato introdotto un importante credito d'imposta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive/radiofoniche sostenute nel periodo 24.06.2017-31.12.2017 (per la sola stampa quotidiana e periodica) e per il 2018 (per entrambi i canali pubblicitari).

Il credito concesso è pari al 75% del valore incrementale rispetto agli investimenti promozionali effettuati sui medesimi canali (stampa-tv-radio) nell'anno precedente.

Pertanto, potranno ottenere tale credito solo coloro che nel corso dell'anno precedente hanno effettuato spese pubblicitarie, mentre restano escluse le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno.

Ad esempio, un'azienda che nel corso del 2017 ha sostenuto spese di 5.000 € su radio e tv più altri 8.000 € sulla stampa e nel corso del 2018 sosterrà 10.000 € di costi su radio e tv e 10.000 € sulla stampa, potrà beneficiare di un credito di imposta del 75% calcolato sul valore incrementale, cioè su 7.000 € (quindi pari ad € 5.250,00).

ATTENZIONE: Ai fini del calcolo dell'incremento percentuale si può fare riferimento al complesso degli investimenti sostenuti (stampa + tv/radio) a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero.

E' comunque possibile accedere al bonus anche per investimenti effettuati nell'anno precedente su uno solo dei due mezzi di informazione con riferimento al solo valore incrementale ad esso riferibile.

Per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario presentare un'istanza telematica (con firma digitale) entro i termini sotto indicati:

- 22.10.2018 per l'ottenimento del credito d'imposta sulle spese sostenute dal 24.06.2017 al 31.12.2017 sulla sola stampa quotidiana e periodica;
- 22.10.2018 per la comunicazione preventiva di accesso al credito d'imposta per le spese da effettuarsi o effettuate nel corso del 2018 (sia stampa che radio/tv). In quest'ultimo caso sarà poi necessario inviare una dichiarazione sostitutiva e entro il 31.01.2019 per l'ottenimento del credito d'imposta.

Il Dipartimento per l'informazione fa sapere che l'ordine cronologico di invio delle istanze non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, ma che in caso di esaurimento delle risorse stanziato si procederà alla ripartizione percentuale fra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

## STELLA AL MERITO DEL LAVORO

*È TEMPO DI PRESENTARE LE DOMANDE*

Il Ministero del Lavoro ha promosso, anche quest'anno, il bando per il conferimento della "Stella al Merito del Lavoro" ai lavoratori dipendenti (o pensionati) che si sono distinti per particolari meriti.

Possono partecipare al Bando i lavoratori dipendenti (o già occupati) nelle aziende in qualità di operai, quadri, impiegati o dirigenti che risultino cittadini italiani, abbiano compiuto i 50 anni di età e che siano stati occupati per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda o di più aziende (purché il passaggio non sia stato causato da demeriti personali).

E' inoltre necessario che il lavoratore si sia distinto per aver dato vita ad invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo o per aver contribuito al miglioramento delle misure di sicurezza in azienda o per essersi prodigato nella formazione delle nuove generazioni ovvero per essersi particolarmente distinto per propri meriti.

**Le domande dovranno essere presentate all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia entro il prossimo 31 ottobre 2018.**

Per ogni approfondimento potete contattare gli uffici associativi.

## COMMISSIONE TURISMO

### UNA REALTA' IN CONTINUO FERMENTO, L'ENERGIA POSITIVA CHE MANCAVA

Continua l'attività della Commissione Turismo di Confcommercio Bassano incentrata sulla valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento dei commercianti associati, in quanto primi promotori del territorio verso il turista.

Martedì 18 Settembre in collaborazione con il Museo Civico di Bassano si sono dati appuntamento una quarantina di operatori tra titolari, soci e collaboratori di aziende associate per visitare sotto la guida esperta dalla direttrice Chiara Casarin la mostra "ABSCONDIRITA": fortunata e originale esposizione apprezzata a tal punto da essere prorogata fino al 5 Novembre. Il grande successo dell'iniziativa ha reso necessario chiedere, con grande piacere, una seconda apertura straordinaria del Museo nel giorno martedì 2 Ottobre per un'altra 40 commercianti, che non hanno voluto mancare all'appuntamento.

Il 24 Settembre invece, i commercianti sono stati invitati per un altro appuntamento questa volta nel Mandamento, alla scoperta di un luogo magico e di grande attrattiva: il Colle di Dante a Romano D'Ezzelino. Anche in questa occasione una guida d'eccezione come il Prof. Giovanni Marcadella ha accompagnato una trentina di entusiasti partecipanti, tra cui una delegazione dell'amministrazione Comunale di Romano D'Ezzelino, alla scoperta del Colle e delle installazioni curate dall'associazione Palladio Florist su ispirazione della Divina Commedia.

Informiamo che il calendario anche per i mesi di Novembre e Dicembre, tra rassegne gastronomiche escursioni guidate e mercatini di Natale è ricchissimo di appuntamenti imperdibili.

**Per essere aggiornato su tutti gli eventi segui la pagina Facebook BASSANO DA SCOPRIRE e metti un "Mi Piace"**



Uscita Abscondita



Uscita Abscondita



Uscita Colle



Uscita Colle

# MANIFESTAZIONI

IL NATALE A BASSANO INIZIA CON 'SAPORI&PROFUMI'

## SE SEI UN OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE O ENOGASTRONOMICO CERCHIAMO PROPRIO TE!

Il fine settimana dal 09 all'11 Novembre in Centro Storico a Bassano si inaugura la stagione natalizia con la gustosa manifestazione Sapori&Profumi dedicata ai prodotti enogastronomici del nostro territorio. Ospitati nelle tradizionali casette di legno, le aziende potranno vendere i propri prodotti, creare piccoli angoli di degustazione, attirare clienti nuovi e approfittare di questa vetrina di eccezione per far conoscere la propria attività. Per tutte le informazioni i nostri uffici sono a disposizione.

### Domanda di ammissione a SAPORI&PROFUMI

#### Dati anagrafici ditta

Nome ditta .....  
Via ..... Cap. .... Città .....  
P. IVA ..... Tel. .... Fax .....  
E-mail ..... Cell. ....

Il sottoscritto ..... Cod Fisc .....  
in qualità di ..... della suddetta ditta,

#### CHIEDE

di poter partecipare alla manifestazione **Sapori e Profumi - edizione 2018** che si terrà nel periodo 9-11 Novembre 2018 per proporre i prodotti di seguito elencati e si impegna fin d'ora ad accettare tutte le norme previste dal regolamento allegato che deve essere restituito debitamente sottoscritto. Descrivere la merceologia che sarà proposta in tale manifestazione:

.....  
.....  
.....

#### DETTAGLIO RICHIESTE

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CASETTA SINGOLA DA 1 MODULO | <input type="checkbox"/> CASETTA DOPPIA DA 2 MODULI |
| <input type="checkbox"/> SOLO COMMERCIO              | <input type="checkbox"/> COMMERCIO + MESCITA        |

Con la sottoscrizione della presente richiesta, il sottoscritto si impegna all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento e ad accettarne i deliberati e le graduatorie di assegnazione dell'Ente organizzatore e/o dell'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa. Il mancato, parziale o non tempestivo pagamento della quota, determinerà l'esclusione dalla graduatoria e l'assegnazione del posto ad un riservista.

"Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa", ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della Politica Associativa di Confcommercio Bassano. Tale modello è valedole anche per le società che sono sotto la sua direzione e controllo: **Unione dei Servizi srl, Logica Service Srl, Bassano C.A.F. imprese srl, Unioncity Srl**. Si informa il Cliente che il Modello di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati sono riportati nel sito ufficiale della "Confcommercio Bassano": [www.ascombassano.it](http://www.ascombassano.it).

Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne presa visione.

Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino le regole stabilite dal codice etico, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001, la nostra Organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e l'organizzazione si riserverà il diritto di richiedere eventuali danni.

Data ..... Timbro e Firma .....

Restituire a: [elisamattana@ascom.bassano.vi.it](mailto:elisamattana@ascom.bassano.vi.it)



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
PROVINCIA DI VICENZA  
MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA